

Appello

dittico

n° 5/43 Reggen.

Lent. n° 16

in data 29. 1. 1963

IN NOM DI S.M. VITTORIO EMANUELE III° PER GRATIA DI
DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NATIONE RE D'ITALIA E DI
ALBANIA IMPERATORE D'ESTIOPIA.

Il Tribunale penale di Arezzo

COMPOSTO DEI MAGISTRATI

liberati cav. Felice

Presidente

de' Nobili

Repubb. dtt. Roffredo

Judice

19. 3. 1963

De Biasi dtt. Pintus

M. Russellini

ha pronunciato la seguente

SUMMMA

nella causa penale

CONTRO

151 c.p.p.

1) GIGOLINI GIOVANNI fu Giuseppe e fu Maria Gigolini nato

il 24 giugno 1887 in Terranova Bracciolini ivi resi-
dente falso cognome.

2) FRANGINI RIGOBERTO fu Luigi e di Riva Chiappelloni
nato il 10 ottobre 1902 in Terranova Bracciolini ivi
residente barroccino.

3) BRUNACCI REMIGIO fu Raffaele e di Filomena Nocentini
nato il 3 novembre 1895 in Arezzo ivi residente
(Gociliano 36) colono

4) BROGI GINO di Vincenzo e fu Maria Bassini nato il 12
gennaio 1896 in S. Giovanni V. ivi residente barroccino

5) BROGI UGO di Adolfo e di Edina Barucci nato il 28
giugno 1912 in Piandicò residente a S. Giovanni V.
barroccino

6) GRATTINI GIOVANNI di Pasquale e di Maria Patruni
nato il 18 settembre 1903 in Arezzo ivi residente
Via fra le Torri 32, bracciolino

7) MUSSETTI CARLO di Romeo e di Annunziata Radici
nato il 14 gennaio 1909 in Terranova Bracciolini
residente in S. Giovanni V.

8) INCANTINI PASQUALE di Pietro e di Maddalena Benassi
nato il 6. 1. 1903 in Piandicò residente in S. Giovanni
V. bracciolino

Appello

n. 5/43 Regg.

IN NOMI DI S.M. VITTORIO EMANUELE III° PER GRACIA DI
DI DIO PER VOLONTE DELLA NATIONE D'ITALIA E DI
ALLEANZA IMPERATORE D'EGITTO.

sent. n. 16

in data 29.1.1943

Il Tribunale penale di Arezzo

composto dai magistrati

Liberati cass. Felice

Presidente

de Marchi?

Cappelli dott. Raffaele

Giudice

10.3.1943

De Biasi dott. Pio

U. Cendes

ha pronunciato la seguente

SIG. PRESA

il 10.3.1943

nella causa penale

CONTRO

ISL.C.P.P.

1) GIGOLINI GIOVANNI fu Giuseppe e fu Maria Bigazzi nato

il 24 giugno 1887 in Terranova Bracciolini ivi residente, falegname.

2) FRANCINTI HUGO fu Luigi e di Eva Chiappelloni nato il 10 ottobre 1902 in Terranova Bracciolini ivi residente, barrocciaio.

3) BRUNACCI HERMIGOC fu Raffaello e di Filomena Rosentini nata il 3 novembre 1895 in Arezzo ivi residente (Ceciliano 36) colono

4) BROGI GINO di Vincenzo e fu Maria Bassini nata il 12 gennaio 1896 in S. Giovanni V. ivi residente barrocciaio

5) BROGI UGO di Adelio e di Enza Barnucci nato il 29 giugno 1912 in Piani sott.-residente a S. Giovanni V. barrocciaio

6) GIOVINI GIOVANNI di Pasquale e di Maria Patrucci nato il 18 settembre 1902 in Arezzo ivi residente (Via dei 17 Novembre 32, braccianto)

7) REBOLINI CARLO di Giuseppe e di Annunziata Bacci nato il 14 gennaio 1903 in Terranova Bracciolini residente in S. Giovanni V.

8) MARCHETTI PASQUALE di Pietro e di Rosanna Margiachini nato il 6.11.1889 prigioniero residente in S. Giovanni V.

240

120

360

TOTALE

12

- 28) PIANI PIETRO di Enrico e di Ida Fagani nato il
9.2.1896 in Bagnera residente in Imola Piazzale
Roma 3 padrone.
- 10) PIANI ENRICO di Pietro e di Serafina Savorelli
nato il 1.1.1880 in Bagnera residente a Imola Min-
ziale Roma 3, mediatore
- 11) BRANDI ANTONIO di Pietro e di Maria Ciprandai nato il
24.11.1892 in Cavriglia residente a S.Giovanni V. Kochis
- 12) MINGARETTI AVERARDO fu Angelo e fu Alduina Burbi
nato il 23.8.1914 in Cavriglia ivi residente (Pog-
gatta)operaio.
- 13) QUICCI GUIDO di Giuseppe e di Anna Lachi nato il
19.11.1915 in Loro Ciuffenna residente in Cavriglia
(Meleto)operaio
- 14) VIGEVANI CORRADODI Ignote e di Agnes Vigevani nato il
18.8.1903 in S.Giovanni V. residente in Cavriglia
minatore.
- 15) GAMBINI EDOARDO di Francesco e di Adele Barbaglinato
il 18.4.1914 in Civitella Chiana ivi residente Vi-
cionsaggio colono
- 16) TANI ANGIOLO di Pietro e di Domenica Agostoni nato il
25.11.1887 in Cavriglia residente a S.Giovanni V.guardia
- 17) LAMINI SEMIRENO fu Abramo e di Assunta Mini nato
11.1.1913 in Loro Ciuffenna ivi residente bracciante
- 18) PERI PIETRO fu Cesare e di Giuseppe Martini nato
11.5.1892 in Bucine resid. a Montevarchi (Levane)
Via Leone 116) operaio
- 19) NOCENTINI PIETRO fu Pasquale e di Melinda Menchini
nato il 30.9.1914 in Montevarchi ivi residente (Levana
alta 57)operaio.
- 20) LATINI LUIGI di Antonio e fu Anna Rigassi nato l'11.
10.1906 in Montevarchi residente in Cavriglia(Meleto)
operaio
- 21) ZANGHERI LEOPOLDO fu Francesco e fu Alessandra Morini
nato il 14.11.1907 in S.Giovanni V. ivi resid. minatore
- 22) ALFONSI AGOSTINO di Ignoti nato il 3.8.1889, M.S.M.
Tiberina residente in Anghiari Piazza Mamoli 7 manovale
- 23) MORBIDELLI PIETRO ~~di~~ fu Antonio e fu Maria Nanni nato
il 30.6.1921 in Bucine ivi residente, bracciante
- 24) GUOSCINI CESARE di Giuseppe fu Luisa Cappelletti nato
il 1.7.1902 in Loro Ciuffenna ivi residente bracciante
- 25) ARRIQUANDI ARTURO di Marsilio e di Zelinda Mattesini
nato il 19.12.1910 in Bucine residente a Pergine V.
minatore
- 26) ROSSI ANTONIO fu Enilio e di Anna Rogai nato il
30.5.1897 in Loro Ciuffenna residente a Pergine V.
manovale
- 27) BAGANZI SILVIO di Giuseppe e di Arcilia Fabbrini
nato il 22.2.1900 in Loro Ciuffenna residente a Per-
gine V. manovale
- 28) SERSEI OSPEDALI DI Gustavo e di Giulia Baldi nato il

- 44.I2.1922 in Fergine V. ivi residente manovale
- 29) FRANGHI GIUSEPPE fu Agostino e di Giuditta Savini nato il 9.5.1902 in Fergine V. ivi residente manovale
 - 30) ROMOLI GIULIO da Giov. Battista e di Marianna Togiacchini nato il 21.7.1907 in Terranuova Bracciolini ivi residente operaio
 - 31) CITRONI GIUSEPPE di ignoti nato il 2.7.1914 in Venesia residente in Reggello, minatore
 - 32) MATTESINI LORENZO di Sigis. e fu Santa Cherici nato 1°11/8.1909 in Subbiano ivi residente (Falciiano B. Pistoia 66) bracciante
 - 33) BARTOLOGNE GINO Giuseppe fu Agostino e fu Rocco Pardi nato il 11.1.1905 in Vigilina V. residente in Laterina operaio
 - 34) PIACCHINI AUGUSTO di Luigi e di Maria Bucherini nato il 12.II.1907 in Loro Ciuffenna residente a Fergine V. manovale
 - 35) QUINTI EMMILIO di Angiolo e fu Serafina Tiezzi nato il 17.5.1903 in Noiano Chiama ivi residente manovale
 - 36) BENIGNI ANGIOLO da Luigi e di Sofia Canaurchi nato il 15.3.1906 in Castiglion F. ivi resid. (Castroncello 76) colono
 - 37) MARINELLI LEONE fu Cesare e fu sacer. Martini nato il 21/3/1907 in Marsiglia residente a Castiglion F.no (Castroncello) 89
 - 38) TANGANELLI BRUNO di Quinto e di Giuseppa Bindi nato il 16.4.1909 in Castiglion F. ivi resid. Vicolo Dragomanni 12, calzolaio.
 - 39) ROMOLINI IGOR di Angelo e fu Luisa Fontelli nata il 7.II.1917 a Castelfranco di Sopra resid. ivi, bracciante
 - 40) BRILLI GUIDO fu Antonio e di Maria Campani nato 1°8.3.1894 in Castelfranco di Sopra ivi resid. minatore
 - 41) POGGIOSSI ALVIERO fu Raffaele e di Clorinda Goncelli nato il 13.5.1915 in Castelfranco di Sopra ivi resid. minatore
 - 42) PERONE BRUNO fu Vincenzo e di Letizia Turchi nato il 21.3.1912 in Castelfranco di Sopra ivi resid. bracciante
 - 43) RENZI VASCO di Carlo e di Maria Lauri nato il 12.12.1924 in Piancicò ivi residente operaio
 - 44) GIROMI GIUSEPPE di Nello e di Stella Maccheroncini nato il 12.3.1921 in Castiglion F.no ivi resid. (Noceta 65) scalpellino.

Arrestati il Cigolini il 26.8.1942, il Brogi Ugo il
Begli Gino, il Emmettta, il Grifoni e il Franchi il 3.9.42
169/2, in libertà provvisoria agli imputati dal n.2 al n.6 dal
22.XC.42 , il Cigolini dal 26 d'otto - tutti gli altri liberi
convenzione Piani Enrico, Tani Angiolo, Alfonso Agostino
e Franchi Giuseppe, gli altri presenti.

IMPUTATI

Il Gigolini:

a) del delitto di cui all'art.9 della legge 8.7.41 n.645 in relazione all'art.81 C.P. per avere in Terranova Bracciolini fino all'agosto 1942, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto alla Ditta Piani di Imola 200 tonnellate di lignite a L.100 invece che al prezzo ufficiali di L.123 la tonnellata a Q.li 500 di legna a L.35.75 invece che al prezzo ufficiali di L.17 al Q.li con un indebito lucro complessivo di L.85.775-

b) di contravv. all'art.12 stessa legge in relazione all'art.81 C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto e spedito alla Ditta Piani di Imola Q.li 500 di legna senza l'autorizzazione del Comando della Milizia Forestale di Arezzo, ai sensi dell'art.8 delle R.D.L.10.10.41 n.1181 modificate dalla legge 12.2.1942 n.580 a 200 tonnellate di lignite senza l'osservanza di quanto prescritto dal Consiglio Prov. della Corporazioni di Arezzo in n.152 dell'11.3.

42.

GIGOLINI FRANCINI BRUNACCI BROGI GINO BROGI UGO.
GRATTENI MIGNANTI e BEGATTINI

di contravv; all'art.12 della legge 8.7.41-n.645 in relazione agli art. 81.IIIC.IIIC n.1 C.P? per avere in Terranova Bracciolini, gino all'agosto 1942, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato 200 tonnellate di lignite a prezzo maggiorato e scillanti tra le 150 e le 260 lire la tonnellata, con il maggiorato per il Gigolini di cui all'art.112 n.2 codice penale per avere promessa a diretta per fini personali di immesso lucro l'attività degli altri concorrenti.

PIANI PIETRO e PIANI ENRICO

a)di contravv. all'art.12 della legge 8.7.41 n.645 in relazione all'art.81 e IIIC C.P. per avere in Terranova Bracciolini in più riprese anteriormente all'agosto 1942, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato da Gigolini Giovanni 200 tonnellate di lignite senza averne ottenuta l'assegnazione ai sensi della circolare p.152 del 4.4/42 del consiglio Prov.delle Corporazioni di Arezzo;

b)di contravv. all'art. 12 stessa legge in relazione al R.D. legge 40.10.1941 n.1184 e IIIC C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo acquistati Q.li 500 di legna senza averne ottenuta l'assegnazione dal Ministero dell'Agricoltura e Foresta.

c)di contravv. all'art.12 stessa legge in relazione

all'art. 110 e 81 C.P. per avere nelle stesse circostanze
di tempo e di luogo in concorso tra loro e con più azioni
executive di un medesimo disegno omni ~~lavoro~~, acquistato
in più riprese dal Gigolini Giovanni Q.li 500 di legna
e 200 tonnellate di lignite a prezzi notevolmente maggiorati.

TUTTI GLI ALTRI /

del delitto di cui all'art. 9 cpv. della legge 8.7.41 n. 645
per avere in Montevarchi, anteriormente all'agosto 1942
ceduto a Gigolini Giovanni e ai suoi incaricati, parte
non potuti ~~imprecisato~~ identificare, buoni valvoli per il
prelievo di lignite alla miniera presso cui erano adisti
come operai ad un prezzo superiore a quello della lignite
rappresentata da ogni buono, prezzo che non poteva superare
le lire 125 per tonnellata, con un indebito lucro per
ogni singolo così determinato:

Brandi Amato L.7, Innocenti Averardo L.17p Cuciti Guido
L.57, Vigevani Corrado L.17, Gambini Edoardo L.7, Tari Angelo
(impreciso), Lanini Bramireno L.57, Peri Pietro L.37, Nocentini
Pietro L.57, Latini Luigi L.57, Sanghieri Leopoldo L.27
Alfonzi Agostino L.18.50 Morbidelli Pietro L.57
Cuscoli Cesare L.27, Arrigucci Arturo L.15.50 Zecchini Alfonso
L.47, Batacchi Silvio L.37, Resti Stefano L.67, Franchi Giuseppe
L.47, Romoli Giulio L.37, Citroni Giuseppe L.27, Mattioli
Lorenzo (impreciso), Bartolucci Bino L.38.50, Viacchini
Augusto L.37, Quinti Emilio ~~impreciso~~, ~~impreciso~~ L.28.50
Benigni Angelo L.57, Marinelli Leone L.67, Tanganello Bruno L.17
Ronolini Iginio L.27, Brilli Guido L.27, Poggiali Alviero L.27,
Perini ~~Bruno~~ Bruno L.37, Banzi Vasco L.37, Girani Giuseppe L.77.

In esito all'odierno pubblico dibattimento svolto in conformità
di legge

Stabimmo ormai i fatti:

Con rapporto 27 ottobre 1942, l'Arma di Grosseto V.
diminuisce i fatti sotto nel significato per le persone tenute
sopra ogni imputazione pena degli esti complessi; venne
fornita una polizia di pace maggiorata; si tennero le quattro
V. legate. Promotore del traffico è risultato Gigolini Giovanni
Spese di ammesso di Montevarchi pagate per contatto a fronte di
un reddito di lire 100.000 lire che venivano per dimentica esse dettate

Di prodigi ed inastri concubini, giunta la probazione d'operio liga
 sopra assegnazioni e fermomi, propone il fornito legato e figuramento
 a £3000 per singolare a £150 per ogni quinque. Secondo le dichiarazioni
 non fatti all'arma dell'Arma Capitale (f. 352 v.) agli dì prima di maggio 1462 invia al
 Dottor Giovanni Battista Soglio ^{l'ultimo} per la pietra del trionfo, ma non più mancanti spese per la fabbrica del castello
 prossimo della corporazione. Detto contabile propone il fornito d'1200 gli legati del
 quale erano in maggioranza 120, seguitati da operi da sussidio detto il bon brano
 d'assegnazione. L'oppositione a questo punto capisce come mai ~~non~~ fossero
 in posse dei buoni d'legati e si nega come le ~~statute~~ sovra menzionate
 ricevessero ed ussero a segnare a prezzo d'avorio. £21427 la sommella che liga
 ai loro lavoratori, per uso d'impresa e condicio d'ferme commercio e altri.
 Gli operai facessero le richieste e riceveranno il buono relativo, ovvero la notizie delle
 buone e monete nell'ufficio della regalatura, ove si ricevano a prendere in
 conqua il combustibile assegnato e d'aprire la finia d'rientro del buon
 accompagnati dal baroccio che essi incaricavano del trasporto d'umento
 et cetera tenuti che l'operaio ^{non} presentasse il baroccio ^{per} la sua lettura
 pagava, forniva il buono, ricevuta l'ligata e si formava di un foglio
 d'accompagnante de legittimare il trasporto di detto combustibile. A questo
 e uita formato un piccolo commercio clandestino del operei che non obbedivano
 di effere la ligata per se, col carrettiere o contorni a pratica copia ovvero
 magistrato più o meno a seconda da' casi nonostante la probazione delle
 facoltà universarie. Egli com'ha confessato d'aver fornito al tempo d'
 £120 gli
 d'ligate seguitati da operi da sussidio indeboliti d'assegnazione,
 et avuti fogli £150 per buono-tronchetto - e d'aver intascato baroccio
 d'operi alle Brug, Ginevra, Nevers, Bourges, Riom, Poitiers, Angers e Tiffauges... fatti
 1462

ad acquistare i buoni per £ 300 l'ammontare con intesa che con Cigolini
avranno pagato 600 per tonnellata di lignite portato sul piroscafo e al
Cigolini si diam corrispondono £ 500 (f.s.) per tonnellata.

Picari Enrico ha depositato al 12/5/09 l'ordine per £ 550 l'amm. di lignite.
La difficoltà di spiegare lo stabbimento di questo concerto è stata re-
venire meno la legge di Cigolini proponendo mandare invece lignite
dell'inglese avendo 100 gr. di scrupolo potuto procurarsi i buoni per maggior qual-
tura furono pagati £ 300 l'amm. per lignite porto Hafjor I. Giovanni. Oltre un
compenso stabilito regole. Da cui segnabili dotti accordi avranno avuto cosa dunque
gli 8 ligniti si sarebbero divergenti cosa il potuto doverlo in relazione al peso delle
facoltà (probabilmente per il prezzo di cimbalto comitato da chi ha chiesto) ma che le ammese da
Cigolini 120 gr. di lignite lasciò per conseguente £ 300 per tonnellata.

Picari Pietro ha dichiarato d'essere rimesso al padre, senza indagine sulla esplana-
zione fatta ai fini della disciplina del commercio e dei consumi, pressoché il padre
avesse avvertito le previsioni riguardanti, mettendo grande il padre aveva fatto scrivere
in legge, perché assorbito da altre mansioni, avendo la direzione di stabilimenti
che in questo tempo appurando con chi patteggiava compreso al Cigolini che £ 300 l'
tonnellata di lignite era fatta in fattura.

Non è il caso di prendere in esame la posizione di Grifoni Vito, militare insomma che è stato addetto

Gratton Giovanni (f.s.) ha spiegato con costante chiarezza come avesse
le cose. In sua versione il lignite versato, corrispondente alle circostanze di
esposizioe e specifica raccolta; in sostanza racita che nel maggio 1908 Cigolini
lo inviò a patteggiare buoni di lignite a £ 300 l'ammontare ricevendo il profitto di
una quattromila lire differenza fra £ 300 che il minor prezzo che Grifoni aveva offerto
di condizionare; X. Grifoni consegnò al Cigolini i buoni per £ 500 - Avendo poi

del florai de Ciglion appaltato nel anno passato 350, volle costituire al Ciglion
 per l'averie del maggiore complesso e porti altri buoni (ma ad un
 ha dovuto d'averne procurati) fini tutto l'apparato al Ciglion, per un
 vicino di conti con altri conseguenti danni e forse che si è incaricato
 del trasporto dell'arrivo delle ferrovie per conto del Ciglion. Tanto è
 procurare buoni quali distrettamente dagli opere di Torremaggiore B.
 de Florai - non per fare residente in questa agia retta cosa di accreditato
 ma a Costigliola Picentia, Grotta - opera che fa fare Prop. Brunacci et altri
 procurare buoni al Ciglion dove aveva sempre la loro compagnia
 da lui ai borciari - Corkers hanno soltanto di non farli comporre nelle
 e prestiti maggiorati e d'ogni limitati al trasporto col relativo compenso
 per tanta stessa lavoro la loro corrispondente circa il gitto della maggiorazione
 di puro ed il concerto dell'loro opere per porre in moto anche a le romanzane
 di servire pronta l'arrivo del Ciglion. Ma di qualche tempo contro sono state
 rivolte i buoni intitolati loro e agli operai dell'arrivo cominciati
 nell'ellet commercio. Alcuni opere hanno composto ad istituto di servizi da
 a Grotta e pure da apposite al Ciglion del Ciglion - e questi di puri compensi
 fatti con la differenza in maniera di rendere a fine di chi procurava gli buoni
 Costigliola in un caso per Reggente (S. M. "I Mori") Brunacci le somme di uno
 e quattrocento lire Ciglion (ma da dichiarare che a pagamento di 1100 lire
 sarebbe pur di fare a seguito, ma soltanto per finire per tutti quelli del Ciglion
 lo quale come era scritto - come risulta da deposito - stabilimento del
 nuovo di fatto compimento del furto del Ciglion aperto a fine 1877 formellato
 per 600 lire quale che rappresentasse quantitativamente molto superiore a quelle
 somme del Ciglion - quando tuttavia quale il numero di buoni, ma non nella
 sommata a fine di maggiorazione - messo.

Diritti

Diversi difensori hanno proposto al comitato di un piano molto più attuale alle esigenze di ogni nostra perfezione e di impostare.

Essi argomentano che le leggi con esse dello Stato non sono opera di governo del contingente disposto dal Consiglio delle Corporazioni.

Sarebbe al corrente l'ente più bruciante per la colpa gravissima di avere preso come obiettivo apprezzabile più libertà rispetto alla quantità contingente. Il Libenale avverte che ammette la libera disponibilità della massa lavori degli operai compatti per tutte le professioni. (L'addebito non è di sottrazione al consumo) ma non si può ammettere la libertà del prezzo. Il Cattino sollecitamente, fu il Commissario 1942, consigliò eccezioni e le cose grandi - delle Mirese - e poi le zone sotto la sospensione della loro rialzabilità, per il corso delle famiglie di miseria. Il commercio, che poi in pratica nell'area milanese è abbastanza diffuso avrebbe il diritto a sborsare, ma quando sarebbe stato più ragionevole uscire comune. E dotti, opera-piatta, delle professioni non possono fare da base sufficiente fra i sindacati, il Cattino, spiegando che le industrie non erano possibili: da qui veniva la tangenza dei profili, passavano gli obblighi consentiti per le vendite all'ingrosso, fu il Commissario. Si compatti l'ente composto da corporazioni più superiori e controllate, per cui far affari sarebbe stato in ogni industria, per le istituzioni rispondere solo allo smistito dell'impresa. Ma le corporazioni infine a giudizio di un tale italiano l'operazione del governo del popolo non era possibile e non era possibile escludere esigenze fatti per il Cattino che ha questo commento:

a prestiti illici in qualità riferite ad i titoli l'ideatore e promotore del titolo
beffice.

In Dopo di Beruccini La sostanziale obiettiva non leva neppure la legge
per conto proprio se sono limitati al trasporto e nessuno li ha indicati
come compatti. Però che con facili elementi conseguenti del commercio
e prestiti maggiorato risulta delle deposizioni del Cigolini e del Groten
e. Sia hanno potuto del prestito della liquidità posta in deposito, essere più rilevanti di
quelli relativi promozione della banca e date la diffusione dell'ricchezza que-
l'è avuta per seguito del Cigolini e non solo per raggiungere il loro quantitativo corrente
ma non può non ritenersi (a prescindere da buoni particolari) che gli imprenditori in-
dustriali per il quale fornire corrispondenti maggiorazioni al Cigolini potrebbe essere di
disagio e evidentemente gli abbiano prestato il loro concorso - L'idea per ritenere
che non lo fanno in connivenza fra loro, ma singolarmente al Cigolini e che per-
ciò non riguardano dell'aggravante dell'art 112 n 1 C.C. - Rimane inve-
ne forma l'aggravante dell'art 112 n 2 perché il Cigolini non solle d'aver man-
dato persona non la prima a 5 al 10 per cento per ogni singola e di fatto l'intero debito delle
sue persone concorde nel reato.

Così. In difesa Groten La parte obiettiva riconducibile al grande commercio e affari
non è liquidità trasportata da Beruccini; che per il commercio di fatto nessun
diritti eredità questi si parla e non solo il Groten avrebbe conoscenza.
E' ovvio però rispondere al Groten non comunicare tutti i dettagli; i
fornitori di liquidità e coloro che approvvigionavano non altro che la liquidità, dell'
qual è il Groten. Insomma il prestito e disponibilità escludono il pagamento
del prestito maggiorato, pur non entrando nel numero di fatto obblighi per
il quale la nuova liquidità disponibile per il Cigolini e persona che aveva pre-

vieni con la transmissione del braccio, in un altro acquisto
o vendita liquida e privo maggiorato. Sono esempi di affari
che non sono di Cigolin e comunque con questi si intrecciano
in modo continuativo.

Sarà d'esso Cigolin. La sentenza di questo è avvenuta l'autunno scorso, e trasporta
la legge in essere contestata col braccio effettivamente spedito, nella
Milano postale. Ha prodotto analogo certificato che non identifica
entrambi. La partita di legge spedita all'atto premi; ma non si
può stabilire che si riferisce ~~alla~~ cosa che l'introduzione fu
realmente accordata: pertanto il Tribunale ritiene di avere violato
il relativo capo d'impostazione con la formula di titolo.

Secondo il liquido la causa appurata d'Uboldi. Avvocato e giudice
Le leggi offrono gli dei feroci. E ha il tessuto pato
solo in piena confessione d'averli spediti maggiorati: ma
poiché era tra intimezza con il messo non potevano i carabinieri
pensare a pronosticarlo senza la relativa richiesta, e solo
risultato di Uboldi fermo et simpliciteramente del deposito di
Pravia. Giurato, non ripete non ritiene il Cigolin pienamente responsabile del relativo reato.

Grazie invece appare l'argomento addotto da Cigolin in difesa. L'eroe che
non debba ritenersi passo alla differenza fra il prezzo di listino
e il prezzo di vendita. Infatti la legge ha dichiarato esplicitamente
che solo col prezzo di vendita libero e non l'indeterminato
è giusto, cioè quella parte dell'acquisto che contribuisce effettivamente
per il colpo del liquidato per comunque d'ogni ragione stipulato.

~~Il collegio~~ spettacolo (anche se non conseguito). Il fatto si deve ritenere che siasi voluto colpire anche l'alleata pettinezione, idonea a formare i "comuni" probati appena al pari della Storace. Gestire del denaro quando non fra i contadini in rapporto di fiducia - Allo stato non si può determinare con sicurezza la presenza cifra di lucro, dato la molteplicità e diversità delle contabilità; ma si può calcolare con approssimazione nella cifra di lire quarantamila che fu certamente raggiunta da Cigolini.

In difesa Tavani ha detto che i clienti non erano capi periti delle violazioni dei permessi di spedizione ed esibitori dei precisi pubblici nelle maniere d'elenco. Il collegio ritiene che avendo l'obbligo di informarsi presso gli organi competenti e che effettivamente erano edotti delle violazioni comminate. Il Dr. Tassan Loria il fatti ha ammesso che di patti con i sopracitati si era formato in favore di Cigolini, visto che non si trattava col Cigolini avesse molte altre occupazioni e per il contabile non venisse a sapere. Poco non si può esser certo della sua innanzitutto ingenuità era pur sempre un deputato. Doveva sborsare il portafoglio e per impossibile che di lì avrebbe dell'affare non avesse veduto e così finì in fondo "l'ambivento" la contabile spartita per le due parti e che comunque da un punto

tempo venne a conoscenza dell'act. C. g. Giocobbi d'obbligo
Non essendo eliminabile il dubbio sulla scadenza e conseguenza
dei giudici e' doveroso applicarlo per insufficienza di prova.
Per le osservazioni raccolte in fatto deve accordarsi applica-
zione piena al beneficiario; contro il quale non esistono indizi
di corrompere maggiorazione di prestiti. Si ha contentamente anche
non affermato di altro. Il Cagliolino si pone nel nuovo deballuccio.
In lui incarichi agli acquirenti di liquidare gli non figure in buoni; stabiliti
di prezzo meggiore.

In ordine alla misura delle penali del Tribunale Avutis nel debito
contro la natura e' importanza dei reati, le circostanze mat-
tutistiche e' obiettive e i precedenti a mente dell'art 153 C.G.
ritiene giuste le seguenti:

Per Cagliolino - in ordine alla pena di morte di reclusione a £ 3000 a mille
avvenendo da £ 1 per l'art. 81/1 (= m. 1 q. 10 £ 600)
in ordine al capo b) ritiene applicabile alle forme di inganno il capo dell'art.
a parte di £ 1000 di ammonimento aggiungendo la £ 1200;
in ordine al capo c) parte di giornata (discreto e £ 1000) ammonimento
giornaliero di £ 1300 in applicazione dell'art 112 n. 2 C.G. (per giorno £ 1000 + £ 1)
per la continuazione.

Per l'acquisto a prezzo sconosciuto giudica illegale £ 1000 di ammonimento per
ciascuno dei fallimenti £ 600 in forza dell'art 81/1C.G. - congiunto fatto per ogni articolo di
falsi beni - che per la maggior attenzione spiegata a maniera possibile
della maggior pena di £ 1000 ammonta ad £ 1000 + £ 1500
che sono £ 2500. Per il caso di insufficienza di prova (capo b) si ricorda

adeguate per quanto delle altre due controvengono il pena di £ 10000.
ammontare giornaliero - £ 200 per l'abito.

Si consiglia alle imprese, anche private, di tenere nella loro gabinete
di legge documenti elettorali d'efficienza giuridica di fronte alle loro dirigeenti
condizionati a essere adeguati alla multa minima di 100 lire, come per esempio
che all'individuo dovrà essere specificato in epigrafe -

Qualsiasi condannat non potrà al pagamento delle effese riconosciute

P. M.

Il Tribunale

Dichiaro tutti gli imputati colpevoli dei reati loro annessi, al capo
di Bagattini, Parodi, Orsi, Petrucci, Scamozzi, quest'ultimo
per il reato di cui all'art. 8) del rispettivo capo d'imputazione -
Visto che applichi gli articoli 8 legge - condanno

1) Cagliari all' pena complessiva di mese uno e giorni dieci di reca-
zione, la qualitativa di multa nonché giorno detinuta non
che trentaduemila d'annona -, indicati pagamenti di lire
seicento novanta e sette e ventidue lire.

2) Francesco Brunacci, Biagi, Gori, Brugaglio e Regnanti all' pena di lire
seicento e cinquanta lire ciascuno.

3) Giacomo all' pena di lire millecinquecento e cinquanta
e Francesco all' pena di lire duecentoquarantamila lire e
cinquanta -

4) Enrico e Giovanni Saccoccia, Bagattini e Orsi, Tietto all'
pena di lire seicento mille per ciascuno al pagamento di lire
settecento lire, della cui somma per ciascuno specifico nel capo d'imputazione

1) Corte d'importo condannata come responsabile
per il pagamento delle opere pressuranti.

Rich l'art 479 c.p.p.

Appello 1° Bettin Liverini per non avere commesso gli
fatti segnalati 2° Tram. Oltre di tutto la imputazione sarebbe per
insufficienza di prove 3° Tram. Liverini dell'imputazione di
com'è all'effetto il rispetto delle specifiche norme di lavoro.

Postille - al n. 1 appello = ndr: troppo pronostico -

Ardito, 29 Gennaio 1963 - XXI

Sibaldi

Capello

de Bruijn

Bentivoglio

richiesta per questo n. 201 infondo criminale

Fabbi Giuseppe, 13.2.1963

Pieri Enzo, 14.2.1963

Alfonso Agostini, 16.2.1963

da Costit. d'appello si discuteva con
partenza 26-3-1963 in particolare
a forma di quella appellata del
caso con il quale si è riguardato

Giovanni deve espiare in un mese
e giorni 10 di reclusione - L'6000 di
multa. giorni 12 di arresto e 84000
di ammenda. Produce l'indennità da
a L 37365. Sanremo nel resto.

La Corte Suprema di Cassazione,
con sentenza 6-7-1945 dichiara non
doversi procedere a carico di Arrigio
ei Difuro e Mattioli Lorenzini
per estensione del reato per omosessuale
per uniforme amministratore

Ottobre 5-12-45 M. Carabba
Brogi

Il Tribunale di Genova con determinazione 13-12-45 dichiara
non doversi procedere contro il Grifone Hale per il
reato asserito gli per omosessuale
P. Benelli
Genova